

di acqua e del 3,9 % di succo naturale di agrumi, che si presenta allo stato liquido, è potabile ed è destinato ad es-

sere bevuto più volte al giorno in piccole dosi, allo scopo di ottenere un effetto benefico per la salute.

Nel procedimento 114/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (Tribunale federale finanziario), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

DR. RITTER GMBH & CO., con sede in Colonia-Deutz,

e

OBERFINANZDIREKTION HAMBURG (direzione generale dell'amministrazione delle finanze di Amburgo),

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 21.06 e 22.02 della tariffa doganale comune,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;  
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

Gli antefatti, la procedura e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 24 aprile 1978, la società Dr. Ritter GmbH & Co., con sede in Colonia-Deutz, chiedeva all'Oberfinanzdirektion

di Monaco — a norma dell'art. 23 della legge doganale tedesca del 14 giugno 1961 —, una «verbindliche Zolltarifauskunft» (parere tariffario vincolante) circa un prodotto definito «lievito integrale, lievito di birra liquido» (Voll-Hefe, flüssige Bierhefe).

Trattasi di un prodotto allo stato liquido, confezionato in flaconi da 500 ml, composto per l'80,5 % di lievito di birra (non fermentante), 3,9 % di succo di limone naturale e per il 16,6 % di acqua, percentuale che corrisponde al tenore naturale in acqua del lievito di birra. Le percentuali di proteine, di grassi e di idrati di carbonio contenute nel prodotto sono rispettivamente del 9 %, 1 % e 7,5 %. Secondo le indicazioni apposte sull'etichetta, il prodotto rappresenta un complemento all'alimentazione, contiene vitamine B che favoriscono il metabolismo, e funge da energetico, nonché conferisce un aspetto sano alla pelle. La posologia prescritta è di 1-2 cucchiaini tre volte al giorno, cioè circa 50-70 ml. Il prodotto è preparato diluendo lievito di birra in succo d'agrumi; esso viene poi sottoposto a un trattamento termico, onde garantirne la conservazione. La funzione specifica del succo di agrumi nel procedimento produttivo è quella di servire da catalizzatore e da stabilizzatore per le cellule di lievito.

L'Oberfinanzdirektion di Monaco trasmetteva la richiesta all'Oberfinanzdirektion di Amburgo che, fatti esaminare i campioni da parte del servizio tecnico delle dogane, (Zolltechnischer Prüfungs- und Lehranstalt di Amburgo), con parere ufficiale del 14 giugno 1978 classificava il prodotto nella sottovoce 22.02 A della tariffa doganale comune [limonate, acque gazzose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte]. I prodotti compresi in questa voce sono soggetti ad un dazio

doganale autonomo del 20 % o ad un dazio convenzionale del 15 %.

Il 28 giugno 1978 la società Ritter contestava formalmente questo parere dinanzi all'Oberfinanzdirektion di Amburgo.

Essa ha sostenuto, nella sua opposizione, che il prodotto litigioso rientrava nella sottovoce 21.06 B II della tariffa doganale comune (lieviti naturali morti non confezionati in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno). Il dazio gravante su questi prodotti è pari al 10 % per il dazio autonomo e all'8 % per il dazio convenzionale.

Con decisione 6 dicembre 1978, l'Oberfinanzdirektion di Amburgo respingeva detta opposizione, in quanto riteneva che il prodotto andasse classificato nel capitolo 22 della tariffa doganale comune. La società Ritter impugnava questa decisione dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte federale finanziaria).

Il Bundesfinanzhof, con ordinanza emessa dalla VII Sezione il 1° aprile 1980, decideva, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

- a) Se l'espressione «altre bevande non alcoliche» di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che comprende anche un prodotto composto da lievito di birra, acqua, 3,9 % di succo di limone naturale, si presenta allo stato liquido, è potabile ed ha la funzione di tonificare se bevuto in piccole dosi più volte al giorno.
- b) In caso di soluzione negativa del punto 1: se la voce doganale 21.06, in relazione alla norma generale sulla classificazione 3 b della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che comprende anche il prodotto di cui sopra.

L'ordinanza del Bundesgerichtshof è stata registrata nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1980.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, l'8 luglio 1980 ha presentato osservazioni scritte la Commissione CEE, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico e il 9 luglio 1980 la società Dr. Ritter, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Fritz Modest, del foro di Amburgo.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 16 settembre 1980 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di affidare la causa alla II Sezione.

## II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La società *Dr. Ritter GmbH & Co.*, attrice nella causa principale, ritiene che il prodotto litigioso vada classificato nel capitolo 21 della tariffa doganale comune.

### *Sugli elementi di fatto*

Il prodotto in questione è fabbricato usando lievito di birra non fermentante, fornito da una birreria, sottoposto a svariati lavaggi, onde mondarlo di parte delle sue sostanze amare nonché delle particelle d'orzo che vi sono contenute; il lievito è poi spremuto e reso idoneo alla lavorazione, in quanto la birra residua viene espulsa con la spremitura. Il conseguente basso grado d'umidità viene compensato dalla Ritter mescolando il

lievito al succo di limone naturale e aggiungendovi acqua. Al lievito viene aggiunto succo di limone in ragione del 3,9 %; il lievito viene poi pastorizzato ad una temperatura di oltre 60° e reso così idoneo alla conservazione. L'aggiunta di succo di limone naturale consente — senza far uso di additivi chimici — di evitare l'apertura o la diluizione della sostanza delle cellule di lievito, che quindi conservano la loro struttura naturale ed il loro contenuto di gas e di plasma, nelle quali appaiono nettamente i vacuoli e i granuli di volutina. Le sostanze attive contenute nella cellula di lievito vengono così conservate ottenendo un pH favorevole; inoltre, l'acido ascorbico, presente nei succhi di frutta, purifica le cellule, asportando la gomma di lievito che potrebbe aderirvi, nonché gli elementi resinosi dell'orzo che vi fossero ancora contenuti. Il prodotto finito è un lievito integrale naturale, privo di batteri, di lunga conservazione e che contiene una minima percentuale di succo di limone addizionato. Il succo di limone consente pure di smorzare il gusto naturale del lievito, che non incontra il gradimento di molti consumatori.

### *Sulla classificazione tariffaria del prodotto litigioso*

a) Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si arguisce che la classificazione di un prodotto in una voce doganale non può venir determinata in base ad una lavorazione subita dal prodotto se, dopo la trasformazione, il prodotto risultante contiene le componenti essenziali del prodotto di base in percentuali che non differiscono molto dalle percentuali delle stesse componenti riscontrabili nel prodotto originario.

Questi presupposti sono soddisfatti nella fattispecie; per effetto del procedimento di trasformazione o di lavorazione e per effetto dell'aggiunta del 3,9 % di succo di limone, quantità trascurabile, le com-

ponenti essenziali del prodotto di base e le loro proporzioni non differiscono radicalmente dalle proporzioni riscontrate per le stesse componenti nello stesso prodotto allo stato originario.

Il prodotto fabbricato e venduto dall'attrice nella causa principale è un lievito integrale, non solo sotto il profilo della disciplina dei prodotti alimentari, ma anche sotto il profilo giuridico della tariffa doganale comune, e andrebbe classificato nella voce 21.06.

b) La norma generale n. 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, relativa ai prodotti che potrebbero venir classificati sotto due o più voci, non si può applicare nella fattispecie: questa norma potrebbe venir applicata solo se l'aggiunta di succo di limone naturale fosse talmente ingente da non potersi più ritenere che il prodotto finito contenga, anche solo approssimativamente, le componenti essenziali del prodotto di base, nel nostro caso il lievito, che non differiscono sostanzialmente dalle percentuali delle stesse componenti presenti nel prodotto in questione allo stato naturale.

c) Se il prodotto litigioso non potesse venir classificato sotto la voce doganale 21.06 a motivo dell'aggiunta di succo di limone pari al 3,9 %, dovrebbe considerarsi come preparazione alimentare ai sensi della voce 21.07.

d) È esclusa la classificazione sotto la voce 22.02, giacché questa voce riguarda solo le bevande dissetanti o voluttuarie.

e) Le note esplicative circa la voce doganale 21.07 indicano, inoltre, che non rientrano in questa voce le preparazioni toniche che possono venir consumate direttamente come pozioni, anche se vanno prese a piccole dosi, a cucchiaini, ad esem-

pio; queste preparazioni toniche, secondo le considerazioni generali relative al capitolo 22, rientrano in quest'ultimo.

A questo proposito è utile ricordare che il prodotto litigioso non è un tonico e — comunque — le note esplicative circa i tonici non sono esatte; esse non sono vincolanti e non corrispondono alle voci doganali di cui trattasi ora. Solo i tonici come la «Schweppes tonic water» rientrano nella voce 22.02 della tariffa doganale comune.

f) Le questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof andrebbero così risolte:

1) Rientra nella voce 21.06 — e non in quella 21.02 della tariffa doganale comune — un prodotto costituito da lievito di birra addizionato di succo di limone naturale in una percentuale del 3,9 % senza con ciò modificare o modificare sostanzialmente le proporzioni delle componenti essenziali dello stesso lievito di birra.

2) In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte non ammettesse la classificazione nella voce 21.06: un prodotto costituito da lievito di birra, cui viene aggiunta, oltre l'acqua, una percentuale del 3,9 % di succo di limone naturale va considerato come preparazione alimentare, da classificarsi nella voce 21.07 della tariffa doganale comune.

La *Commissione* osserva che il giudice a quo chiede chiarimenti circa il contenuto e la definizione delle sottovoci 22.02 A, 21.06 B II e 21.07 G I a) della tariffa doganale comune. A questo scopo è opportuno basarsi anzitutto sul tenore, sulla finalità e sulla struttura della stessa tariffa doganale; in via sussidiaria si dovrebbe far ricorso alle note esplicative e ai pareri di classificazione del Consiglio per la cooperazione doganale che costituiscono criteri determinanti, oppure alle note

esplicative della tariffa doganale delle Comunità europee come «elemento interpretativo rilevante».

gono conto delle esigenze pratiche della classificazione tariffaria.

a) Trattandosi di un prodotto liquido, potabile nello stato in cui si trova e destinato ad essere bevuto, si dovrebbe stabilire anzitutto, nella fattispecie, se un prodotto che ha queste caratteristiche, onde poter venir considerato bevanda ai sensi della voce 22.02 della tariffa doganale comune, debba inoltre avere sempre e necessariamente la funzione di dissetare. La questione andrebbe risolta negativamente.

b) È impensabile la classificazione del prodotto litigioso nella voce 21.06.

La voce doganale 22.09 C dimostra che le bevande alcoliche rientrano pure nella categoria delle «bevande»; orbene, queste bevande, come il rum, il gin, il whisky, la vodka, non hanno affatto funzione dissetante. Analogamente, tutta una gamma di succhi di verdura, come il succo di sedano o il succo di crauti non hanno funzione dissetante, ma funzione diversa, come quella di vitaminizzare. Pur se nell'accezione comune per «bevande» analcoliche si intendono soprattutto i liquidi dissetanti, non è escluso che possano esistere altre «bevande».

Per effetto dell'aggiunta di succo d'agrumi e del successivo procedimento di preparazione, il lievito è diventato un prodotto nuovo, che ha caratteristiche proprie e che è destinato a svolgere una funzione particolare: acqua e succo di agrumi sono stati aggiunti al lievito di birra compresso, in seguito il composto così ottenuto è stato portato ad una temperatura di 60° per garantirne la conservazione. Questo prodotto non poteva assumere il suo aspetto definitivo senza questa aggiunta e senza il trattamento termico; d'altronde, il suo odore e il suo gusto non avrebbero consentito di destinarlo al consumo umano — quanto meno nella stessa misura — e non aveva l'aspetto liquido, potabile, determinante per la funzione cui è destinato. Siffatto prodotto non rientra più nei termini che definiscono la voce 21.06, in base ai quali, secondo la norma generale di interpretazione n. 1, si deve operare la classificazione. Le norme di interpretazione 2 b e 3 b non possono quindi venir applicate: esse possono soltanto venir applicate qualora diverse voci entrino in linea di conto nell'ambito circoscritto dal tenore della voce di cui trattasi. Le note esplicative inerenti la norma generale di interpretazione 2 b) della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale indicano peraltro espressamente che questa norma «non amplia comunque la portata delle voci cui essa si riferisce, fino al punto da potervi far rientrare prodotti che non corrispondono, come prescrive la norma n. 1, al tenore delle definizioni di dette voci».

È dunque logico che le note esplicative riguardanti la voce 21.07 e quelle riguardanti le voci 22.02 e 30.03 della tariffa doganale comune ricorrono al criterio della possibilità di bere nello stato in cui si trova un prodotto destinato al consumo umano, indipendentemente dalla quantità, dalla frequenza e dallo scopo per cui viene bevuto. Sotto questo aspetto, le note esplicative sono conformi al principio della certezza del diritto, giacché sono fondate su criteri oggettivi e su caratteristiche controllabili e ten-

c) Le varie operazioni cui viene sottoposto il lievito originale, lo trasformano in una preparazione che, se non esistesse la voce 22.02 o non potesse farvisi ricorso, si dovrebbe classificare nella voce 21.07 dalla tariffa doganale comune. Il fatto che il prodotto litigioso sia composto essenzialmente di una sola materia prima, in un certo senso «caratteristica» del prodotto, non cambia la situazione. I prodotti su cui verte la causa principale non sono costituiti dal lievito, bensì dalle preparazioni a base di lievito; d'altro canto la stessa attrice nella causa principale li descrive logicamente come «preparazione a base di lievito» (Hefepräparat).

d) La soluzione della seconda questione pregiudiziale diventa superflua; la prima questione andrebbe così risolta:

La nozione «altre bevande alcoliche» di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che comprende pure un prodotto composto di lievito di birra, da acqua e da una percentuale pari al 3,9 % di succo naturale d'agrumi, si presenta come liquido potabile ed è destinato a venir bevuto più volte al giorno in piccole dosi come posizione utile alla salute.

### III — Fase orale

La società Dr. Ritter, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Modest, e la Commissione, rappresentata dal sig. Beschel, hanno presentato le loro osservazioni orali all'udienza del 29 gennaio 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 marzo 1981.

## In diritto

- 1 Con ordinanza 1° aprile 1980, registrata in cancelleria il successivo 2 maggio, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali circa l'interpretazione della voce doganale 22.02 e — in subordine — della voce 21.06 della tariffa doganale comune.
- 2 Dal fascicolo emerge che l'attrice nella causa principale ha chiesto all'amministrazione finanziaria un «parere vincolante» in materia doganale circa un prodotto definito «lievito integrale» e così descritto — nell'ordinanza di rinvio —: «composto di lievito di birra (non fermentante), di acqua e di succo naturale di agrumi in ragione del 3,9 %. Può venir bevuto nello stato in cui si trova. Secondo le indicazioni apposte sull'imballaggio, il prodotto rappresenta un complemento dell'alimentazione, funge da energetico e conferisce aspetto sano alla pelle. Come posologia si indicano uno-due cucchiaini tre volte al giorno».

3 L'amministrazione finanziaria ritiene che questo prodotto vada classificato fra le «bevande» di cui alla voce 22.02, dato che si tratta di un prodotto potabile nello stato in cui si trova, indipendentemente peraltro dalla sua composizione, dal modo in cui viene ingerito e dallo scopo per cui viene impiegato. Per contro l'attrice ritiene che il prodotto in questione, che ha come elemento caratteristico il lievito di birra, debba venir classificato come lievito, sotto la voce 21.06.

4 Il Bundesfinanzhof ritiene che la soluzione dipenda dall'interpretazione del termine «bevande» di cui alla voce 22.02, a seconda che si debba intendere questa espressione nel senso che essa ricomprende tutti i prodotti liquidi destinati al consumo umano o solo i prodotti aventi funzione di dissetante, secondo la comune accezione del termine. In quest'ultima ipotesi, un liquido come quello di cui trattasi, che ha funzioni terapeutico-tonificanti, non potrebbe qualificarsi «bevanda».

5 Per avere chiarimenti su questo punto, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«1) Se l'espressione "altre bevande non alcoliche" di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che comprende anche un prodotto composto da lievito di birra, acqua, 3,9 % di succo di limone naturale, si presenta allo stato liquido, è potabile ed ha la funzione di tonificare se bevuto in piccole dosi più volte al giorno.

2) In caso di soluzione negativa del punto 1: se la voce doganale 21.06, in relazione alla norma generale sulla classificazione 3 b della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che comprende anche il prodotto di cui sopra».

6 Le voci doganali cui si richiamano tali questioni sono comprese nel capitolo 21 della tariffa (intitolato «preparazioni alimentari diverse» e — rispettivamente — nel capitolo 22 «bevande, liquidi alcolici ed aceti». Per quanto interessa la presente controversia, esse sono del seguente tenore:

21.06 Lieviti naturali, . . . morti . . . altri.

22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07.

- 7 Secondo il sistema della tariffa, l'espressione «altre bevande» di cui alla voce 22.02 va intesa come nozione generica, che indica qualsiasi liquido destinato al consumo umano, purché non rientrante in una diversa classificazione specifica.
- 8 Il contenuto di questa nozione va determinato secondo criteri oggettivi e sindacabili. Non è perciò possibile farne dipendere la portata da fattori puramente soggettivi e variabili come il modo di consumare un prodotto o la finalità per cui se ne fa uso, a seconda che si tratti, ad esempio, di calmare la sete, di ottenere effetti benefici per la salute o di conseguire altri risultati. Per bevanda, ai sensi di questa voce, si deve quindi intendere qualsiasi liquido idoneo al consumo umano e destinato a questo uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dalle finalità particolari cui possono servire determinati tipi di liquidi consumati.
- 9 L'inclusione di un prodotto tra le bevande di cui alla voce 22.02 non può nemmeno dipendere dalle materie prime impiegate. Il criterio distintivo seguito nel caso della voce doganale citata è lo stato liquido dei prodotti in questione e la loro destinazione al consumo umano. Anche se il prodotto in questione è a base di lievito, che rientra nella voce 21.06, la caratteristica determinante, in base al sistema della tariffa, è il suo stato liquido, ottenuto sostanzialmente mediante aggiunta di acqua, non già la materia prima impiegata.
- 10 Questo argomento è corroborato dallo stesso tenore della voce litigiosa, che, dopo aver menzionato le «bevande» in modo generico, esclude espressamente da questa categoria i succhi di frutta e quelli di verdura, ricompresi nella voce 20.07 del capitolo 20, che riguarda le «preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante». Questo rinvio sta ad indicare che, se non vi fosse questa eccezione espressa, i succhi in questione andrebbero classificati nel capitolo delle bevande e non in quello delle materie prime corrispondenti.



- 11 Un'indicazione nello stesso senso può trarsi dalle note esplicative della tariffa doganale comune, che escludono dalla voce 21.07 (compresa, come i lieviti, nel capitolo relativo alle «preparazioni alimentari» i «tonici», se si presentano in forma di liquidi potabili nello stato in cui si trovano. La considerazione su cui si fonda questa nota può estendersi, per analogia, ad una soluzione acquosa di lievito, come quella ora in esame.
- 12 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che la nozione «altre bevande non alcoliche» di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che essa comprende un prodotto composto di lievito di birra, di acqua e di succo naturale di agrumi, in ragione del 3,9 %, che si presenta allo stato liquido, è potabile ed è destinato ad esser bevuto più volte al giorno in piccole dosi, allo scopo di ottenere un effetto benefico per la salute.
- 13 La seconda questione non richiede di conseguenza alcuna soluzione.

#### Sulle spese

- 14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 1° aprile 1980, dichiara:

**La nozione «altre bevande non alcoliche», di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che essa comprende un prodotto composto di lievito di birra, di acqua, e di succo naturale di**

agrumi, in ragione del 3,9 %, che si presenta allo stato liquido, è potabile ed è destinato a essere bevuto più volte al giorno in piccole dosi, allo scopo di ottenere un effetto benefico per la salute.

Pescatore

Touffait

Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 marzo 1981.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

A. Van Houtte

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
GERHARD REISCHL  
DEL 12 MARZO 1981<sup>1</sup>

*Signor Presidente,  
signori Giudici,*

le questioni pregiudiziali all'esame nella causa odierna vertono su problemi di classificazione tariffaria.

Il 24 aprile 1978 la ditta Dott. Ritter GmbH & Co. KG di Colonia-Deutz, attrice nella causa principale, si rivolgeva all'Oberfinanzdirektion di Monaco a norma del § 23 della legge doganale tedesca 14 giugno 1961 per chiedere un parere vincolante circa la classificazione di un prodotto che essa definiva «Voll-Hefe (flüssige Bierhefe)» (lievito integrale, lievito di birra liquido).

Come è poi stato constatato in seguito dalla sezione specializzata della dogana di Amburgo competente per i controlli e gli studi tecnici sui prodotti, si tratta di un prodotto confezionato in bottiglie da

500 ml, contenenti un liquido che, se agitato, si intorbida e diventa bianco-giallastro, di gusto acido particolare. Esso si compone per l'80,5 % di lievito di birra puro, non fermentante, per il 3,9 % di succo di limone naturale e per il resto di acqua, in percentuale corrispondente al contenuto naturale di acqua del lievito di birra. Il metodo di preparazione, come descritto dall'attrice, consiste nella diluizione di lievito di birra in succo di limone; il composto viene poi riscaldato per renderlo conservabile. Secondo le indicazioni apposte sulla confezione, il prodotto serve da energetico, da tonificante e conferisce un aspetto sano alla pelle; si deve prendere tre volte al giorno in ragione di 2-3 cucchiaini, che corrispondono a circa 50-70 ml complessivi.

L'Oberfinanzdirektion di Monaco trasmetteva per competenza la richiesta all'Oberfinanzdirektion di Amburgo, la quale classificava la merce nel parere

<sup>1</sup> — Traduzione dal tedesco.